Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA *L. 0,60*

Anno LXV — Roma — Venerdì, 11 aprile 1924 — Numero 87

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 15 marzo 1924, n. 428.

Istituzione in Fiume dell'Intendenza di finanza della provincia del Carnaro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 213 relativo alla istituzione della provincia del Carnaro;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' istituita in Fiume l'Intendenza di finanza della provincia del Carnaro, secondo le leggi dello Stato italiano.

Il Ministro per le finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 35. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 20 marzo 1924, n. 430.

42ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 20 marzo 1924, sul decreto che autorizza la 42ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTÀ,

Per fronteggiare le spese da sostenersi in occasione di pubbliche cerimonie si manifesta la necessità di una maggiore assegnazione di L. 50,000 a favore del fondo per funzioni pubbliche e feste governative inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1923-24.

Ai sensi della facoltà consentita dall'art. 42 delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, la somma all'uopo occorrente viene attinta al fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Il seguente schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, autorizza tale prelevamento o l'inscrizione della somma indicata al cap. n. 9 del bilancio del Ministero dell'interno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 10,761,053.87 rimane disponibile la somma di L. 4,238,946.13;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, è autorizzata una 42ª prelevazione nella somma di L. 50,000, da assegnare a favore del capitolo n. 9: «Funzioni pubbliche e feste governative» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 37. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 20 marzo 1924, n. 431.

43ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 20 marzo 1924, sul decreto che autorizza la 43ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTÀ,

Ad integrazione del contributo governativo di L. 100,000 accordato all'Amministrazione provinciale di Palermo in virtù del R. decreto 2 marzo 1924, n. 267, per la esecuzione di lavori stradali urgenti, atti ad assicurare il regolare svolgimento della corsa automobilistica internazionale sul Circuito delle Madonie, si manifesta la necessità di un ulteriore stanziamento di L. 40,000 a favore del capitolo all'uopo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1923-24.

In virtù della facoltà consentita dall'art. 42 delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, la somma sopra indicata può essere attinta al fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze.

Il seguente schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra autorizza il detto prelevamento, e l'assegnazione della somma prelevata a favore del cap. n. 147-*quinquies* del bilancio del Ministero dell'interno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 10,811,053.87 rimane disponibile la somma di L. 4,188,946.13;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, è autorizzata una 43ª prelevazione nella somma di L. 40,000, da assegnare al capitolo n. 147-V: « Contributo dello Stato a favore dell'Amministrazione provinciale di Palermo per l'esecuzione di lavori stradali urgenti atti ad assicurare, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1924.
Atti del Governo, registro 223, *foglio* 38. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 20 marzo 1924, n. 432.

44ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1923-24, stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 20 marzo 1924, sul decreto che autorizza la 44ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTA,

Per corrispondere al personale dipendente dall'Amministrazione delle finanze, temporaneamente collocato fuori ruolo, le competenze spettantigli, si rende necessario apposito stanziamento nel bilancio del Ministero delle finanze.

A tale scopo, in virtù della facoltà consentita dall'art. 42 delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, viene attinta al fondo di riserva per le spese impreviste la somma occorrente in L. 5,675.

Ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra il decreto che autorizza il prelevamento e l'assegnazione dell'indicata somma al cap. n. 463-*bis* A del bilancio del Ministero delle finanze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 10,851,053,87 rimane disponibile la somma di L. 4,148,946.13;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, è autorizzata una 44ª prelevazione nella somma di L. 5,675, da assegnare a favore del capitolo n. 463-*bis*-A: « Personale fuori ruolo del Ministero » dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1924.
Atti del Governo, registro 223, *foglio* 39. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 3 aprile 1924, n. 433.

45ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 3 aprile 1924, sul decreto che autorizza la 45ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTA,

A favore della Mostra didattica nazionale che verrà prossimamente inaugurata in Firenze il Governo della Maestà Vostra ha deliberato un contributo nella somma di L 30,000.

Poichè gli stanziamenti del bilancio del Ministero dell'istruzione non offrono disponibilità per la erogazione dell'accennato contributo, col seguente schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra viene autorizzato, ai sensi dell'art. 42 delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, il prelevamento dell'indicata somma dal fondo di riserva per le spese impreviste e l'assegnazione di essa ad un nuovo capitolo nel bilancio del Ministero predetto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 10,856,728.87 rimane disponibile la somma di L. 4,143,271.13;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, è autorizzata una 45ª prelevazione nella somma di L. 30,000, da assegnare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario medesimo al seguente capitolo di nuova istituzione n. 157-*quater*: « Contributo dello Stato a favore della Mostra didattica nazionale da tenersi a Firenze nel 1924 ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1924.
Atti del Governo, registro 223, *foglio* 40. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 3 aprile 1924, n. 434.

46ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 3 aprile 1924, sul decreto che autorizza la 46ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTÀ,

Per la diffusione dell'arte musicale italiana all'estero, opera di propaganda di cui si è fatta di recente iniziatrice la Società lirica « L'Italia » con sede a Milano, si manifesta la necessità di assicurare, mediante un contributo finanziario governativo, un adeguato incoraggiamento.

Il Consiglio dei Ministri ha pertanto deliberato di concedere alla nominata Società un contributo di L. 70,000, disponendo, a norma dell'art. 42 delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che la somma stessa venga attinta al fondo di riserva per le spese impreviste.

Il seguente schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, autorizza il prelevamento come sopra deliberato e l'assegnazione della somma indicata ad apposito nuovo capitolo del bilancio del Ministero dell'istruzione per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 10,886,728.87 rimane disponibile la somma di L. 4,113,271.13:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, è autorizzata una 46ª prelevazione nella somma di L. 70,000, da assegnare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario medesimo al capitolo di nuova istituzione n. 155-*ter*: « Contributo straordinario dello Stato a favore della Società lirica « L'Italia », con sede a Milano, per la diffusione della musica italiana all'estero ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1924.
Atti del Governo, registro 223, *foglio* 41. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 3 aprile 1924, n. 435.

47ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 3 aprile 1924, sul decreto che autorizza la 47ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTÀ,

Per l'acquisto di una vettura automobile da porsi a disposizione della Regia legazione italiana al Cairo si manifesta la necessità di autorizzare nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri apposita assegnazione di somma nell'importo di L. 55,000.

Del pari, nello stato di previsione della spesa del Ministero della economia nazionale devesi far luogo allo stanziamento della somma di L. 57,000 per provvedere al pagamento di spese residue inerenti alla costruzione dell'edificio sede dello stesso Ministero.

Alle assegnazioni accennate, con le quali è da provvedere a spese impreviste, urgenti ed inderogabili, il Consiglio dei Ministri, valendosi della facoltà di cui all'art. 42 delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, approvate con Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ha deliberato di far luogo mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze, della complessiva somma di L. 112,000.

Il seguente schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra autorizza il detto prelevamento e le assegnazioni delle quali si tratta nei bilanci del Ministero degli affari esteri e di quello dell'economia nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 10,956,728.87 rimane disponibile la somma di L. 4,043,271.13;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, è autorizzata una 47ª prelevazione nella somma di L. 112,000, da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero degli affari esteri. — Cap. n. 32: « Spese eventuali all'estero » . . . . . . L. 55,000
Ministero dell'economia nazionale. — Cap. numero 149-*ter* (di nuova istituzione): « Saldo di spese per la costruzione dell'edificio sede del Ministero dell'economia nazionale » . . » 57,000

L. 112,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 42. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 3 aprile 1924, n. 436.

48ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 3 aprile 1924, sul decreto che autorizza la 48ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTÀ,

Mi onoro di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra il seguente schema di decreto col quale, in seguito a deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in forza dell'art. 42 delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, approvate con Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si provvede ad aumentare di L. 100,000, in vista di sopravvenute necessità inderogabili, lo stanziamento per spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-1924, autorizzando il prelevamento della somma stessa dal fondo di riserva per le spese impreviste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 11,068,728.87 rimane disponibile la somma di L. 3,931,271.13;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, è autorizzata una 48ª prelevazione nella somma di L. 100,000, da assegnare nello stato di previsione medesimo a favore del capitolo n. 57: « Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 43. — GRANATA

RELAZIONE e REGIO DECRETO 3 aprile 1924, n. 437.

49ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza 3 aprile 1924, sul decreto che autorizza la 49ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTÀ,

In seguito a recenti alluvioni verificatesi con gravi danni per talune località della costiera Amalfitana, il Governo della Maestà Vostra ha dovuto sollecitamente iniziare le necessarie opere di soccorso alle popolazioni colpite.

Per l'immediata assistenza a queste ultime si manifesta la necessità di apposito fondo, da erogarsi mediante sussidi a carico del bilancio del Ministero dell'interno.

Il Consiglio dei Ministri, considerata l'urgenza del caso, ha pertanto deliberato, giusta la facoltà prevista dall'art. 42 delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, approvate con Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste la somma di L. 400,000 da erogarsi per l'indicato scopo.

Il seguente schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, autorizza il prelevamento all'uopo deliberato e l'assegnazione dell'indicata somma al capitolo dei sussidi di pubblica beneficenza nel bilancio del Ministero dell'interno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa

del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 11,168,728.87 rimane disponibile la somma di L. 3,831,271.13;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, è autorizzata una 49ª prelevazione nella somma di L. 400,000, da assegnare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario medesimo al capitolo n. 42: « Sussidi diversi di pubblica beneficenza, ecc. ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 44. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1924, n. 439.

Provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti del 1908 e 1915.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 maggio 1915, n. 775;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518;

Visto il testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, numero 2081;

Visto il R. decreto 8 luglio 1919, n. 1384;

Visto il R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315;

Visto il R. decreto 12 marzo 1920, n. 503;

Visto il R. decreto 10 marzo 1921, n. 227;

Visto il R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno *ad interim* per gli affari esteri, e con i Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato decretiamo:

Art. 1.

Sono prorogati al 31 dicembre 1924 i termini di cui all'art. 4 del R. decreto 8 luglio 1919, n. 1384; 1 dei Regi decreti 12 marzo 1920, n. 503 e 23 del 23 settembre 1920, n. 1315, già prorogati con gli articoli 6 e 7 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705, e 17 del R. decreto 10 marzo 1921, n. 227, per la presentazione delle domande di mutuo e di contributo diretto dello Stato per la riparazione o ricostruzione di case danneggiate o distrutte dai terremoti del 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919, 6 e 7 settembre 1920.

Art. 2.

E' prorogato al 31 dicembre 1926 il termine del 31 dicembre 1923, di cui all'art. 14 del R. decreto 17 novembre 1921, n. 1705, per quanto si riferisce ai lavori dipendenti dai terremoti del 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919, 6 e 7 settembre 1920.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1924 e fino all'entrata in vigore delle norme contenute nell'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è data facoltà al Ministro per le finanze di emettere mandati a disposizione, per somma anche superiore a L. 30,000, a favore degli intendenti di finanza o dei funzionari delegati, in deroga alle norme stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento, per provvedere al pagamento dei contributi diretti dello Stato in unica soluzione per la riparazione e ricostruzione di case, danneggiate o distrutte dai terremoti.

Art. 4.

Gli Enti autorizzati a concedere i mutui di favore ai danneggiati dai terremoti, al fine di accrescere le disponibilità occorrenti per le operazioni che compiono, hanno facoltà, con l'approvazione del Ministero delle finanze e di quello dell'economia nazionale, di cedere in tutto o in parte le semestralità del contributo dello Stato sui mutui concessi.

La Cassa depositi e prestiti, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, le Casse di risparmio ordinarie, comprese le Casse di risparmio del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, sono autorizzate ad accettare le cessioni di cui al precedente comma al saggio di interesse del 4,50 %.

Gli atti di cessione sono soggetti alla sola tassa di registro di L. 3.

Art. 5.

I diritti di commissione per le spese di amministrazione spettanti agli istituti autorizzati a concedere mutui a favore dei danneggiati dai terremoti, a norma dell'art. 2 del R. decreto 13 maggio 1915, n. 775 e 2 del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, sono stabiliti in misura non superiore a cent. 50 per ogni 100 lire di capitale mutuato, fermo restando quanto è disposto dall'art. 16 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1475, nei riguardi del Consorzio per la concessione dei mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Art. 6.

Il termine di cui all'art. 317 testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, è prorogato al 31 dicembre 1931.

Art. 7.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CARNAZZA — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 55. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1924, n. 440.

Provvedimenti per l'estensione delle norme del R. decreto 17 gennaio 1924, n. 75, ai danneggiati dai terremoti tosco-romagnolo, tosco-emiliano e di Linera del 1914.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 19 luglio 1914, n. 761;
Visto il testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;
Visto il R. decreto 3 maggio 1920, n. 545;
Visto il R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705;
Visti i Regi decreti 27 settembre e 23 dicembre 1923, numeri 2309 e 2873 e 27 gennaio 1924, n. 107;
Visto il R. decreto-legge 17 gennaio 1924, n. 75, per l'applicazione del R. decreto 27 settembre 1923, n. 2309;
Visto il decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 151, e il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2022, relativi alla costituzione e alla liquidazione dell'Unione edilizia nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri e coi Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese ai danneggiati dai terremoti del 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno 1919 e 6 e 7 settembre 1920, le disposizioni di cui al R. decreto 17 gennaio 1924, n. 75, per l'applicazione del R. decreto 23 settembre 1923, n. 2309.

Art. 2.

Sono prorogati al 31 dicembre 1924, per le località danneggiate dal terremoto dell'8 maggio 1914, i termini già prorogati al 30 giugno 1922 con l'art. 1 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705, per la presentazione da parte di privati delle domande di contributo diretto e di mutuo, nonchè per la presentazione delle domande di sussidio e di mutuo da parte di Provincie, di Comuni ed Enti morali.

Art. 3.

Il liquidatore dell'Unione edilizia nazionale è autorizzato a vendere ad offerte private gli immobili ed i diritti immobiliari di pertinenza dell'Unione edilizia.

Art. 4.

Per i lavori eseguiti o in corso di esecuzione a cura dell'Unione edilizia nazionale anche per conto di privati committenti è data facoltà all'Unione stessa di trasferire in altro Comune danneggiato dai terremoti, purchè nella stessa Provincia, i diritti a mutuo di sua pertinenza o ad essa ceduti, fermo restando il divieto di trasferimento dal centro urbano di Messina.

Art. 5.

E' prorogato al 31 dicembre 1924, il termine del 31 dicembre 1922, indicato nell'art. 23 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705, per quanto si riferisce ai lavori dipendenti dai terremoti successivi al 1915 ed affidati all'Unione edilizia nazionale.

Art. 6.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CARNAZZA — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 56. — GRANATA.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1924, n. 429.

Approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Arezzo.

N. 429. R. decreto 25 febbraio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Arezzo, con le modificazioni deliberate da quella Giunta provinciale amministrativa nelle adunanze del 5 gennaio, 23 febbraio, 9 marzo, 14 maggio e 8 ottobre 1923.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1924.

DECRETO PREFETTIZIO 1° aprile 1924.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Jenne.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il R. decreto in data 30 dicembre 1923, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Jenne;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Jenne, è prorogato di tre mesi.

Roma, addì 1° aprile 1924.

Il Prefetto: ZOCCOLETTI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 12, dal 17 al 23 marzo 1924.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchio ematico					
Bari	Bari	—	1	—	1
Cosenza	Castrovillari	—	1	—	1
Firenze	Pistoia	—	1	—	1
Lecce	Lecce	—	1	—	1
Novara	Novara	—	1	—	1
Potenza	Potenza	—	1	—	1
Sondrio	Sondrio	—	1	—	1
Trapani	Mazara	1	—	1	—
		1	7	1	7
Carbonchio sintomatico					
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Afta epizootica					
Alessandria	Alessandria	2	1	6	2
Id.	Acqui	1	1	1	1
Id.	Asti	3	1	5	1
Id.	Casale Monferrato	4	3	4	3
Id.	Novi	4	—	4	—
Id.	Tortona	2	—	3	4
Aquila	Avezzano	1	—	1	2
Id.	Cittaducale	—	1	—	2
Arezzo	Arezzo	4	2	5	2
Belluno	Belluno	5	—	12	1
Id.	Feltre	4	3	6	6
Bergamo	Bergamo	31	9	68	22
Id.	Clusone	5	3	49	11
Id.	Treviglio	11	6	44	19
Bologna	Bologna	—	4	—	4
Brescia	Brescia	23	4	100	13
Id.	Breno	2	—	7	2
Id.	Chiari	13	1	44	8
Id.	Salò	2	1	6	1
Id.	Verolanuova	5	2	38	10
Cagliari	Cagliari	2	—	10	4
Como	Como	20	8	93	30
Id.	Lecco	29	3	117	19
Id.	Varese	26	5	71	9
Cremona	Casalmaggiore	10	—	18	2
Id.	Crema	17	2	23	13
Id.	Cremona	44	3	95	24
Ferrara	Cento	1	—	1	—
Id.	Ferrara	5	3	11	7
Segue Afta epizootica.					
Firenze	Firenze	8	2	42	34
Id.	Pistoia	1	—	2	—
Id.	S. Miniato	1	—	1	—
Forlì	Cesena	2	—	9	4
Id.	Forlì	2	—	7	2
Id.	Rocca S. Casciano	—	1	—	1
Genova	Albenga	—	2	—	3
Id.	Genova	3	—	17	—
Lucca	Lucca	3	3	3	3
Mantova	Mantova	15	—	24	—
Milano	Abbiategrasso	3	2	4	4
Id.	Gallarate	—	2	—	3
Id.	Lodi	2	3	2	6
Id.	Milano	3	7	6	15
Id.	Monza	—	2	—	3
Modena	Mirandola	4	—	15	6
Id.	Modena	9	—	34	5
Novara	Biella	4	—	4	2
Id.	Novara	7	5	23	16
Id.	Varallo	1	—	1	1
Id.	Vercelli	3	—	3	—
Padova	Padova	17	12	30	36
Parma	Borgo S. Donnino	6	—	7	4
Id.	Parma	7	2	11	12
Pavia	Mortara	5	5	5	11
Id.	Pavia	10	9	10	11
Id.	Voghera	4	6	4	6
Perugia	Perugia	2	—	2	—
Id.	Terni	—	1	—	1
Piacenza	Piacenza	16	5	28	31
Reggio Emilia	Guastalla	5	—	10	2
Id.	Reggio Emilia	17	1	58	25
Roma	Civitavecchia	—	1	—	1
Id.	Roma	1	1	5	1
Id.	Velletri	1	—	1	—
Id.	Viterbo	1	—	1	—
Rovigo	Adria	4	1	4	1
Id.	Rovigo	7	3	8	8
Siena	Siena	4	—	5	1
Sondrio	Sondrio	4	2	4	3
Spezia	Spezia	2	—	6	—
Taranto	Taranto	2	—	2	—
Torino	Aosta	1	—	1	—
Id.	Ivrea	9	—	19	1
Id.	Torino	16	2	28	4
Trapani	Alcamo	2	—	2	—
Id.	Trapani	1	—	1	—
Trento	Bolzano	1	1	1	1
Id.	Borgo	2	1	5	5
Id.	Cavalese	—	1	—	3
Id.	Cles	1	1	1	1
Id.	Merano	—	1	—	1
Id.	Riva	2	—	2	—
Id.	Rovereto	2	4	4	15
Id.	Tione	—	3	—	9
Id.	Trento	1	4	1	9
Treviso	Treviso	21	—	40	—
Trieste	Trieste	—	1	—	2
Udine	Pordenone	2	1	5	7
Id.	Tolmezzo	—	1	—	5
Id.	Udine	9	10	21	25
Venezia	Chioggia	1	1	1	1
Id.	Venezia	13	4	19	10
Verona	Verona	17	—	29	—
Vicenza	Vicenza	7	7	10	8
		362	106	1010	240

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Malattie infettive dei suini.					
Arezzo	Arezzo	2	1	5	2
Belluno	Feltre	—	1	—	1
Bergamo	Bergamo	1	—	2	—
Id.	Treviglio	—	1	—	1
Cagliari	Oristano	—	1	—	1
Firenze	Firenze	2	—	3	—
Macerata	Camerino	1	—	3	—
Id.	Macerata	—	1	—	1
Mantova	Mantova	1	—	2	—
Modena	Modena	2	—	2	2
Parma	Borgo S. Donnino	1	—	1	—
Perugia	Foligno	—	1	—	1
Pola	Parenzo	7	—	13	—
Potenza	Matera	2	—	3	—
Id.	Potenza	2	—	2	—
Reggio Emilia	Guastalla	1	—	3	—
Id.	Reggio Emilia	6	—	7	—
Roma	Frosinone	—	1	—	1
Id.	Roma	1	—	5	1
Siena	Siena	1	2	2	4
Spezia	Spezia	1	—	1	—
Teramo	Teramo	1	—	2	—
Trento	Bolzano	—	1	—	1
Trieste	Trieste	—	1	—	1
Venezia	Venezia	—	1	—	1
		32	12	56	18
Morva.					
Napoli	Napoli	1	—	1	1
Padova	Padova	—	1	—	1
		1	1	1	2
Farcino criptococcico					
Aquila	Sulmona	1	—	1	—
Avellino	Avellino	10	1	24	1
Bari	Altamura	1	—	1	—
Id.	Bari	1	—	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	2	—	4	—
Id.	Terranova	1	—	7	—
Catania	Catania	1	—	1	—
Id.	Nicosia	1	—	1	—
Lecce	Lecce	1	—	1	—
Napoli	Casoria	2	—	3	1
Id.	Castellammare S.	4	—	13	8
Id.	Napoli	3	—	11	2
Roma	Roma	1	—	1	—
Trapani	Alcamo	2	—	2	—
Id.	Mazara	2	—	2	—
		33	1	73	10
Rabbia.					
Ancona	Ancona	1	—	4	4
Arezzo	Arezzo	—	1	—	1
Bari	Bari	2	—	2	—
Caserta	Caserta	1	—	1	—
Como	Lecco	—	1	—	1
Id.	Varese	—	1	—	1
Segue *Rabbia.*					
Forlì	Forlì	—	1	—	1
Genova	Chiavari	—	1	—	2
Macerata	Camerino	2	—	3	—
Id.	Macerata	—	2	—	2
Milano	Milano	—	1	—	3
Napoli	Castellammare S.	—	1	—	1
Id.	Napoli	1	—	2	—
Parma	Parma	1	1	1	1
Perugia	Foligno	—	1	—	1
Siena	Siena	—	1	—	1
Teramo	Teramo	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	1
Trapani	Alcamo	1	—	2	—
Id.	Trapani	1	—	5	—
Treviso	Treviso	—	1	—	1
Udine	Udine	—	1	—	1
Venezia	Venezia	—	1	—	1
Verona	Verona	—	4	—	4
		10	21	20	28
Rogna.					
Aquila	Aquila	4	2	7	2
Id.	Avezzano	6	—	15	—
Id.	Sulmona	7	—	15	—
Avellino	Ariano	1	—	3	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Perugia	Foligno	1	—	6	—
Id.	Spoleto	1	—	3	—
Pola	Pola	1	—	1	—
Potenza	Matera	1	—	6	—
Id.	Melfi	1	—	1	—
Roma	Frosinone	1	1	1	1
Id.	Roma	7	—	11	—
Id.	Velletri	1	—	1	—
Id.	Viterbo	2	—	2	—
Taranto	Taranto	2	—	4	—
Trento	Bolzano	1	—	2	—
Id.	Troire	1	—	23	—
		39	4	102	4
Agalassia contagiosa delle pecore e capre.					
Catania	Caltagirone	1	—	2	—
Roma	Roma	4	2	9	3
Id.	Velletri	1	—	1	—
Id.	Viterbo	4	1	4	1
Taranto	Taranto	2	—	3	—
		12	3	19	4
Vaiuolo ovino.					
Ancona	Ancona	1	—	2	—
Aquila	Aquila	1	—	1	—
Id.	Avezzano	1	—	1	—
Avellino	Ariano	1	—	1	—
Id.	Avellino	1	1	1	1
Bari	Altamura	2	—	10	—
Id.	Barletta	2	—	3	1
Grosseto	Grosseto	1	—	1	—
Roma	Rieti	1	—	1	—
Id.	Roma	1	—	9	—
Id.	Velletri	2	—	2	—
Taranto	Taranto	4	—	11	—
		18	1	43	2

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Colera dei polli.					
Modena	Modena	2	—	3	—
Reggio Calabria	Palmi	1	—	6	3
Teramo	Teramo	—	1	—	1
		3	1	9	4
Morbo coitale maligno.					
Bergamo	Treviglio	6	—	22	—
Setticemia emorragica dei bovini.					
Cosenza	Castrovillari	—	1	—	1
Tubercolosi bovina.					
Lecce	Lecce	—	1	—	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	8	8	8
Carbonchio sintomatico	1	1	1
Afta epizootica	40	468	1250
Malattie infettive dei suini	20	44	74
Morva	2	2	3
Farcino criptococcico	9	34	83
Rabbia	20	31	48
Rogna	10	43	106
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	3	15	23
Vaiuolo ovino	7	19	45
Colera dei polli	3	4	13
Morbo coitale maligno	1	6	22
Setticemia emorragica dei bovini	1	1	1
Tubercolosi bovina	1	1	1

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE.

53ª estrazione delle cartelle ordinarie 4 % di credito comunale e provinciale.

Si notifica che, in adempimento di quanto dispone l'art. 9 della parte II, libro II, del testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, ed in conformità delle disposizioni contenute negli articoli 38 e 39 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, nel giorno 1° maggio 1924, incominciando alle ore 9, si procederà in una delle sale a pianterreno del palazzo della Cassa depositi e prestiti, con accesso da via Goito, alle seguenti operazioni in ordine alle cartelle ordinarie 4 per cento di credito comunale e provinciale:

a) estrazione a sorte dalla prima delle tre urne, contenenti le cartelle ordinarie 4 per cento, vigenti a tutt'oggi, di schede in rappresentanza di n. 6753 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 1,350,600, da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale scadenti nel primo semestre 1924, con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 105.49, (veggasi *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 13 ottobre 1923), restano disponibili L. 25.56, da conteggiarsi nella estrazione del secondo semestre 1924;

b) estrazione a sorte dalla seconda urna di schede in rappresentanza di n. 2694 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 538,800, da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale comprese nelle annualità scadenti nel primo semestre 1924, con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 23.59, (veggasi *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 13 ottobre 1923), restano disponibili L. 191.39, da conteggiarsi nella estrazione del secondo semestre 1924;

c) estrazione a sorte dalla terza urna di schede in rappresentanza di n. 2567 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 513,400, da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale scadenti nel primo semestre 1924, con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 54.37, (veggasi *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 13 ottobre 1923), restano disponibili L. 29.88, da conteggiarsi nella estrazione del secondo semestre 1924.

In occasione delle anzidette operazioni verrà eseguito l'abbruciamento dei titoli al portatore 4 per cento di credito comunale e provinciale, sorteggiati a tutta la 52ª estrazione (novembre 1923), e rimborsati.

Alle operazioni stesse potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri di iscrizione delle cartelle sorteggiate.

Roma, 9 aprile 1924.

Il direttore generale: DA VALLE.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 84

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 10 aprilo 1924.

	Media		Media
Parigi	135 53	Belgio	114 91
Londra	97 828	Olanda	8 43
Svizzera	395 87	Pesos oro	16 82
Spagna	303 50	Pesos carta	7 40
Berlino	—	New-York	22 625
Vienna	0 033	Oro	436 56
Praga	67 —		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 06
	3.50 % » (1902)	75 —
	3.00 % lordo	50 18
	5.00 % netto	96 53
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	80 90

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati.

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	311658	Collegio di Maria di Cefalù (Palermo) . . . . . . L.	45 —
»	215184	Barbone Giovanni di Michele, domiciliato a Noicattaro (Bari) »	250 —
P. N. 5 %	23569	Mastrolonardo Alfredo di Pietro, domiciliato a New Jork . . »	140 —
3.50 %	759009	Mastrolonardo Alfredo di Pietro, domiciliato a Filadelfia, S. U. di America . . . . »	311.50
»	731757	Larghero Pietro fu Nicolò, domiciliato a Firenze, vincolata . »	14 —
»	791498	Intestata come la precedente, domiciliato a Sampierdarena (Genova), vincolata . . . . »	35 —
Cons. 5 %	146397	Intestata come la precedente, domiciliato in Savona (Genova), vincolata . . . . »	50 —
»	208725	Intestata come la precedente, domiciliato in Sampierdarena (Genova, vincolata . . . . »	170 —
»	302137	Intestata come la precedente, domiciliato in Genova, vincolata »	50 —
»	23857	Trapani Pasquale fu Pasquale, domiciliato a Milano . . . . »	20 —
3.50 %	314877	Bertolè Sabina-Valentina di Leopoldo, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Torino . . . . »	21 —
»	318659	Bertolè Sabina-Valentina di Leopoldo, nubile, domiciliata a Bibiana (Torino) . . . . »	3.50
Cons. 5 % vecchio	1365494 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Pugliese Alberto di Michele, minorenne, sotto la patria podestà del padre, domiciliato a Milano . . . . » Per l'usufrutto: Pugliese Michele fu Abramo, domiciliato a Milano.	20 —
»	1334260 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: intestata come alla proprietà precedente . . » Per l'usufrutto: Pugliese Michele fu Abramo Jacob, domiciliato a Milano.	25 —
Cons. 5 %	99670	Schirò Renato di Salvatore, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Roma . . . . »	10 —
3.50 %	350472 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto congiuntamente a: Costantino Muzio o Musso di Francesco, a Francesco Musso o Muzio fu Giuseppe ed a Muzio o Musso Antonia, vedova di Ambrogio Guenzi, tutti domiciliati in Casale (Alessandria) . . . » Per la proprietà: Prole nascitura da legittimo matrimonio di Muzio o Musso Costantino di Francesco, celibe, rappresentata dal suo amministratore giudiziale avvocato Ettore Tornielli di Giuseppe, domiciliato in Casale (Alessandria).	70 —
»	350473 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . » Per la proprietà: Intestata come alla proprietà precedente.	210 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	236602 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: congiuntamente a Napolitano Carmela fu Giacomo, vedova di Virgilio Roselli ed ai suoi figli Roselli Raffaele e Tommasina fu Virgilio . . . . L. Per la proprietà: Pio Monte della Misericordia in Napoli.	420 —
Cons. 5 %	268833	Dolcemascolo Calcedonio fu Onofrio, domiciliato in New Jork »	500 —
3.50 %	786506	Galgano Carmela di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Campo Maggiore (Potenza) . . »	875 —
»	769531	Istituto Letizia Veralli, Giulio ed Angelo Cortesi per gli inabili al lavoro in Todi (Perugia) . . . . »	2,754.50
»	696479	Mazzitelli Cristina fu Lorenzo, moglie di Oscar Serzale fu Luigi, domiciliata in Napoli, vincolata . . . . »	360.50
»	729667	Mazzitelli Cristina fu Lorenzo, moglie di Oscar Sersale fu Luigi, domiciliata in Napoli, vincolata . . . . »	21 —
»	752649	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	14 —
Cons. 5 %	22899 Certificato di proprietà o usufrutto	Per la proprietà: Sersale Sergio e Maria di Oscar, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Roma, e germani nascituri dai titolari stessi . . . . » Per l'usufrutto: Mazzitelli Cristina fu Lorenzo, moglie di Sersale Oscar, domiciliata in Roma.	540 —
P. N. 5 %	17814	Mazzitelli Cristina fu Lorenzo, moglie di Sersale Oscar, domiciliata in Roma, vincolata . . . . »	125 —

Roma, 30 novembre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(2ª pubblicazione) Elenco n. 30.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1602 — Data della ricevuta: 28 novembre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Airaldi Celidonio fu Filippo Secondo — Titoli del debito pubblico nominativi: n. 1 — Ammontare della rendita: L. 350 — Consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° luglio 1923.

Ai termini dell'art 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il nuovo titolo proveniente dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 29 marzo 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(3ª pubblicazione). [illegible] 29.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrime[illegible]ttoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblic[illegible] per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 91 — Data della ricevuta: 22 febbraio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Macerata — Intestazione della ricevuta: Ferretti Vincenzo — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita: L. 669 — Consolidato 4.50 % con decorrenza 1° ottobre 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1608 — Data della ricevuta: 28 novembre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: De Benedetti Camillo fu Ezechia — Titoli del debito pubblico al portatore: 2 — Ammontare della rendita: L. 60 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° luglio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5254 — Data della ricevuta: 9 maggio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuvta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: De Benedetti Camillo fu Ezechia — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita L. 1070 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° gennaio 1923

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 15 marzo 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

BOSELLI GIUSEPPE, gerente.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.